

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE – APPROVAZIONE ATTO DI CUI ALL’ART. 17 DELLA L.R. 65/2014.

- **Vista** la L.R. n. 65/2014;
- **Rilevato** che ai sensi dell’art. 222 della L.R. n. 65/2014 il Comune di Pisa ha la possibilità di approvare varianti al Regolamento Urbanistico vigente fino al 27/11/2019;
- **Ricordato** che con precedente Delibera n.19 del 14/05/2019 del Consiglio Comunale ha preso atto della mancata convocazione della Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR in fase di approvazione della Variante al R.U. adottata con Delibera n.47 del 17/12/2015 e approvata con Delibera n. 20 del 04/05/2017;
- **Ritenuto** dover sottolineare che con l’Accordo Regione – Mibact del 18/05/2018 la Variante avrebbe dovuto essere sottoposta ad accertamento di coerenza nei casi previsti dell’art. 4 secondo le modalità dell’art. 6, mentre con l’Accordo vigente al momento dell’approvazione, il Comune avrebbe dovuto richiedere la convocazione della Conferenza Paesaggistica dopo l’esame e la controdeduzione alle osservazioni pervenute;
- **Visto** l’art. 145 del D.Lgs. n. 42/04 e s. m. e i.;
- **Ritenuto**, alla luce degli approfondimenti e delle verifiche effettuate dover rimandare alcune delle previsioni introdotte con la Variante a specifico accertamento di coerenza e conformità con le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso del PIT/PPR;
- **Considerato** che la Direzione Urbanistica – Edilizia intende introdurre specifica disposizione normativa nelle N.T.A. del R.U. vigente per precisare che le previsioni del R.U. sono espressamente subordinate all’accertamento di coerenza e conformità con il PIT/PPR e che qualora siano previsti interventi di trasformazione urbanistico – edilizia subordinati a Permesso a Costruire diretto è possibile presentare strumento urbanistico preventivo in modo da poter richiedere la convocazione della Conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 23;
- **Considerato** che i dispositivi della variante operano sull’intero territorio comunale e non unicamente entro i limiti del territorio urbanizzato e che pertanto è necessario avviare il procedimento previsto per le varianti ordinarie di cui all’art. 17 della LR65/2014;
- **Visto** il documento di avvio del procedimento di cui all’art. 17 della L.R. n. 65/2014;
- **Visto** il D.Lgs. n. 152/06 e s. m. e i.;
- **Vista** la L.R. n. 10/2010 e s. m. e i., ed in particolare:
 - l’articolo 5 bis che prevede che le varianti agli atti di governo del territorio siano soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b bis) della medesima legge;

- l'articolo 7, comma 1, che stabilisce che il procedimento per la VAS sia ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi e che la VAS sia avviata dall'autorità precedente contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e si concluda anteriormente alla sua approvazione;
- l'articolo 5, comma 3 ter, che prevede, nei casi di varianti formali, una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente;
- **Ritenuto** che l'attuazione della variante non determini impatti negativi sull'ambiente, al contrario introduca disposizioni atte a garantire una maggior tutela del paesaggio determinando, rispetto alle attuali previsioni del Regolamento Urbanistico, un impatto positivo su tale componente ambientale;
- **Vista** la Relazione motivata redatta ai sensi del sopra citato articolo 5, comma 3 ter, della L.R.n.10/2010 (All. B);
- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 02/07/2012, esecutiva, con la quale è stato costituito il Nucleo Comunale per le Valutazioni ambientali (NCVA), quale autorità competente ai sensi della L.R. 10/2010 in materia di VAS;
- **Ritenuto** dover precisare che:
 - la variante non introduce interventi che comportano aggravio della pericolosità e che quindi non si rende necessario il deposito di specifiche indagini idrogeologiche e idrauliche secondo quanto disposto all'art.5 comma 2 del DPGR 53/R 2011;
 - la natura ed il contenuto dell'atto (esclusivamente normativo) non impongono alla variante le procedure previste dall'art. 4 dell'Accordo sottoscritto da Regione Toscana e Mibact il 17 maggio 2018 relativo alla conformazione e adeguamento degli atti urbanistici al PIT/PPR;
- **Visto** il Regolamento per la disciplina delle attività del Garante per l'informazione e la partecipazione approvato dal Consiglio comunale con Delibera del Consiglio n. 45 del 18/12/2018;
- **Vista** la Decisione del 16/05/2019 con cui è stato nominato il Garante dell'Informazione e della Partecipazione del Comune di Pisa, Dott.ssa Valeria Pagni;
- **Ritenuto** dover precisare che la Relazione di avvio del procedimento allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale contiene:
 - a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di

cui all'articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;

- b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
 - c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
 - d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;
 - e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio (All.C);
 - f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e);
-
- **Visto** il Piano Strutturale vigente;
 - **Visto** il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa;
 - **Ritenuto opportuno** concedere al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vista l'urgenza di approvare la Variante in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 222 L.R. n° 65/2014;
 - **Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione Urbanistica Edilizia privata (**Allegato A**) nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

1. **Di approvare** per i motivi di cui in premessa la documentazione che costituisce Avvio del Procedimento di Variante al Regolamento Urbanistico vigente, redatto in conformità all'art. 17 della LR. n. 65/2014, la Relazione motivata redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 3 ter, della L.R.n.10/2010, nonché gli allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2. **Di disporre** la trasmissione degli atti agli enti e soggetti indicati nello stesso ai sensi dell'art. 17 c. della L.R. n. 65/2014 e nel seguito elencati: Regione Toscana, Provincia di Pisa, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, Segretariato regionale, Ente Parco;
3. **Di dare atto** che è stata nominata, quale Garante dell'Informazione e della Partecipazione dei procedimenti urbanistici la dott.ssa Valeria Pagni;
4. **Di assegnare** ai suddetti Enti e Uffici 15 giorni per la trasmissione di contributi finalizzati al perfezionamento dell'atto e alla stesura della Variante in esame;
5. **Di dare mandato** alla Direzione Urbanistica di trasmettere all'autorità competente (NCVA) la presente deliberazione, con i relativi allegati, al fine dare avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata;
6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

indi IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di approvare la Variante in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 222 L.R. n° 65/2014;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.